N. R.G. 5396/2016

TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE

IN PERSONA DEL GIUDICE MONOCRATICO MAURO TRINGALI,
A SCIOGLIMENTO DELLA RISERVA ASSUNTA ALL'ULTIMA UDIENZA
PRONUNCIA LA SEGUENTE:

ORDINANZA

NELLA CAUSA EX ART. 702 BIS C.P.C
IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE
TRA LE SEGUENTI:

PARTI

1) [redacted]

Rappresentato e difeso dall'avvocato TURCO GERARDINA

RICORRENTE

AVVERSO

2) MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE DI SALERNO
C.F.: 80025150659

RESISTENTE CONTUMACE

CON INTERVENTO DEL

3) PUBBLICO MINISTERO

LETTO L'ARTICOLO 702 TER BIS C.P.C.
ESPONE LE SEGUENTI

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente, cittadino della Costa D'Avorio, ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno in data 17.2.2016, con il quale la Commissione ha respinto le sue domande di protezione internazionale e ha deciso per la non sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5 del D. Leg.vo n. 28611998.

Firmato Da: TRINGALI MAURO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23eead85269b154b7e02f82cbb09b4f0

Il difensore del richiedente protezione ha chiesto: 1) in via principale la declaratoria in capo al ricorrente della protezione internazionale ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 (ratificata dall'Italia con legge n. 722/1954 e dal relativo protocollo adottato a New York il 31 gennaio 1967); 2) in via subordinata, la declaratoria in capo al ricorrente della protezione sussidiaria per il fatto che, in caso di rientro nel paese di origine, egli correrebbe il rischio di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del D. Leg.vo n. 251/2007; 3) in via di estremo subordine la declaratoria in ordine alla sussistenza dei motivi di cui all'art. 32, comma 3, del D. Leg.vo n. 25/2008, in relazione all'art. 5, comma 6, del D. Leg.vo n. 286/1998 con il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Il Pubblico ministero, cui gli atti sono stati regolarmente comunicati, ha concluso per il rigetto del ricorso. La Commissione Territoriale di Salerno, ritualmente evocata, non si è costituita, sicchè il Ministero dell'Interno è rimasto contumace.
In via preliminare appare opportuno richiamare i principi generali in materia premettendo, in punto di diritto, che il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dalla direttiva 2011/95/UE (che ha sostituito la direttiva 2004/83/CE) e, sul piano interno, dal D.Leg.vo. 19 novembre 2007 n. 251, così come modificato dal D. Leg.vo. 21 febbraio 2014, n. 18 (attuativo della citata direttiva 2011/95/UE).
Innanzi tutto, l'art. 2 del D. Leg., 2007 n. 251, definisce "rifugiato" il "cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore, non vuole farvi ritorno...". L'art. 7 del citato testo normativo esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere precisando che gli atti di persecuzione (o la mancanza di persecuzione contro tali atti) devono: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a). L'art. 8, al fine del riconoscimento dello status di rifugiato, definisce i motivi della persecuzione: : a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti considerati crimini di guerra o contro l'umanità; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.
Per quanto concerne la protezione sussidiaria - che deve essere riconosciuta al cittadino straniero che non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui

Firmato Da: TRINGALI MAURO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23eead85269b154b7e02f82cbb09b4f0

confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (o, in caso di apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese - l'art. 14 predefinisce i danni gravi che il ricorrente potrebbe subire, e precisa che sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
In particolare l'art. 5 della citata normativa in materia, prevede che responsabili della persecuzione rilevante ai fini dello status di rifugiato, devono essere: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano- lo Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.
Infine deve essere osservato che l'art. 3 del D. Leg.vo n. 251/2007, prevede che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente, dai riscontri effettuati, sia in generale attendibile. In proposito, la Suprema Corte (si v. in arg. ord. 9 gennaio - 4 aprile 2013 n. 8282), ha precisato che si tratta di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda", e che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici. Del resto, la stessa Corte di legittimità aveva già da tempo precisato che in materia di riconoscimento dello "status" di rifugiato, i poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del giudice, risultano rafforzati; in particolare, spetta al giudice cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia" (così Cass., SS.UU., 17.11.2008 n. 27310). Anche la giurisprudenza di merito, in ossequio a tali principi, ha avuto modo di sottolineare che la legge impone di considerare veritieri gli elementi delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non suffragati da prove, "allorché egli abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la

Firmato Da: TRINGALI MAURO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23eead85269b154b7e02f82cbb09b4f0

Accoglimento parziale del 05/10/2017
RG n. 5396/2016

domanda e le sue dichiarazioni siano coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone".
Venendo al caso di specie, il richiedente ha riferito in sede di audizione, così come innanzi a questo giudice, di essere fuggito dalla Costa D'avorio, e precisamente dalla città di Adbijan, nell'aprile 2011, quando aveva meno di sedici anni, per timore di essere arrestato od ucciso dagli appartenenti alla fazione dell'attuale Presidente della Costa d'Avorio Alasssane Ouattara.
Egli ha raccontato che suo padre era un sostenitore del partito di Governo FPI del Presidente Gbagbo.
Nel 2011, con lo scoppio della guerra civile, dopo la sconfitta di Gbagbo, suo padre aveva deciso di farlo espatriare per salvargli la vita dagli scontri violenti che si stavano verificando nel Paese. In effetti, dopo la sua partenza i suoi genitori venivano uccisi. Tale circostanza gli veniva comunicata da suo zio, il quale affermava che gli autori dell'omicidio erano i caschi blu dell'ONU, ma il richiedente non credeva a tale versione dei fatti, ritenendo che i suoi genitori siano stati uccisi dagli uomini di Ouattara.
La commissione ha respinto la domanda del richiedente assumendo apoditticamente che non sussisterebbero i presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale.
Ritiene questo giudice, in primo luogo, che il racconto del richiedente sia adeguatamente articolato e preciso e, nel complesso, credibile. Inoltre le sue dichiarazioni sono plausibili anche sotto il profilo della corrispondenza alla situazione del paese di origine dove, nel 2010/2011, successivamente alla vittoria elettorale dell'attuale Presidente in carica Alassane Ouattara, si è verificata una vera e propria guerra civile.
I gravi disordini e le azioni violente verificatesi in occasione delle elezioni del 2010 hanno creato un clima di violenza diffuso che non si è limitato ad investire soltanto coloro che svolgevano compiti di politica attiva ma anche comuni cittadini appartenenti alle due fazioni, divise, peraltro, anche sul piano etnico e religioso, sicchè e ben possibile che si siano verificati i fatti addotti dal richiedente.
Ciò posto, per l'analisi oltre che del profilo della credibilità del racconto anche di quello relativo all'attualità del pericolo denunciato, appare necessario ripercorrere le informazioni disponibili circa la situazione passata e presente dalla Costa d'Avorio.
Al riguardo può farsi riferimento al rapporto redatto dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo Area II – Affari Internazionali e Comunitari – Unità COI in data 07/06/2017 avente ad oggetto la Situazione socio-politica nel paese e nella capitale Abidjan.
<< 1. Nel *The World Factbook* della CIA, circa il contesto della Costa d'Avorio, sezione introduzione, si legge:
"*Nel dicembre 1999, un colpo di stato militare - il primo in assoluto nella storia della Costa d''Avorio - rovesciava il governo. Il leader della giunta, Robert Guei, aveva palesemente manipolato le elezioni tenutesi a fine del 2000 e si era auto dichiarato vincitore. La protesta popolare lo aveva obbligato a fare un passo indietro e a lasciare al potere Laurent Gbagbo. I dissidenti ivoriani ed i membri delle forze militari delusi, avevano tentato un colpo di stato nel settembre 2002, che era*

Firmato Da: TRINGALI MAURO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23eead85269b154b7e02f82cbb09b4f0

Accoglimento parziale del 05/10/2017
RG n. 5396/2016

sfociato in una ribellione e poi in una guerra civile. La guerra si era conclusa nel 2003 con un cessate il fuoco che lasciava il paese diviso, con i ribelli nella parte nord, il governo nel sud, e le forze di peacekeeping in una zona cuscinetto tra i due. Nel marzo 2007, il Presidente Gbagbo e l'ex leader dei ribelli delle Nuove Forze, Guillaume Soro, avevano firmato un patto nel quale Soro avrebbe partecipato al governo di Gbagbo nella veste di primo ministro e i due avevano deciso di riunire il paese smantellando la zona cuscinetto, integrando le forze ribelli nelle forze armate nazionali e indicendo nuove elezioni. Le difficoltà incontrate nella preparazione delle elezioni portavano a rimandare le votazioni fino al 2010. Nel novembre 2010, Alassane Dramane Ouattara vinceva le presidenziali contro Gbagbo, ma quest'ultimo si rifiutava di lasciargli il potere, causando così nuovi violenti conflitti. Nell'aprile 2011, a seguito di numerose lotte, Gbagbo è stato formalmente destituito dai sostenitori armati di Ouattara, con l'aiuto delle Nazioni Unite e le forze francesi. La missione di peacekeeping delle Nazioni Unite si sta riducendo in termini di operatività ed è previsto il suo ritiro a giugno del 2017. Ouattara è tutt'oggi focalizzato sulla ricostruzione dell'economia del paese e delle infrastrutture, nonché delle forze di sicurezza. Gbagbo è all'Aja sotto processo per crimini contro l'umanità."

2. Dalla sintesi del *Country Report on Human Rights Practices 2016-Cote d'Ivoire* del *Dipartimento di Stato Americano* si traggono le seguenti informazioni:

"*La Costa d'Avorio è una repubblica democratica con un governo liberamente eletto. Nelle elezioni legislative tenutesi il 18 dicembre (2016-n.d.r.), la coalizione governativa dominante ha vinto il 66 per cento dei seggi all'Assemblea Nazionale. Il principale partito di opposizione, che aveva boicottato le elezioni legislative del 2011, ha partecipato e ha vinto dei seggi. Le elezioni sono state pacifiche e considerate inclusive e trasparenti. Nel paese si sono svolte le elezioni presidenziali nell'ottobre 2015, in cui il presidente Alassane Ouattara è stato rieletto da una maggioranza significativa. Gli osservatori internazionali e nazionali hanno giudicato l'elezione libera ed equa. Le autorità civili non sono sempre riuscite a mantenere un controllo efficace sulle forze di sicurezza. Nel mese di aprile le Nazioni Unite hanno revocato tutte le sanzioni nei confronti della Costa d''Avorio e hanno rinnovato il mandato dell'operazione delle Nazioni Unite in Costa d'Avorio (UNOCI) per un ultimo anno, fino a giugno 2017.*

Nonostante i miglioramenti continui ma lenti nella sicurezza e nella riconciliazione politica, l'operato del governo per ripristinare lo stato di diritto e affrontare l'impunità dopo la crisi postelettorale 2010-2011 è rimasto incompiuto.

I problemi più gravi legati ai diritti umani sono stati gli abusi delle forze di sicurezza, tra cui gli omicidi extragiudiziali ed il maltrattamento di detenuti e prigionieri, e l'incapacità del governo di far rispettare lo stato di diritto. Le Forze Armate della Costa d'Avorio (FACI), già note come Forze Repubblicane della Costa d'Avorio, e la gendarmeria, si sono rese responsabili di arresti arbitrari e detenzioni, anche utilizzando centri di detenzione non ufficiali.

[...]

Il governo ha raramente adottato misure per perseguire i funzionari che hanno commesso abusi, sia nei servizi di sicurezza sia nell'ambito del governo e l'impunità è rimasta un problema serio. Diversi personaggi di alto livello allineati con il governo sono stati accusati di essere responsabili delle violazioni dei diritti umani nella crisi postelettorale del 2010-2011 e alcuni di questi individui hanno mantenuto posizioni di rilievo nelle forze di sicurezza.[...]"

Firmato Da: TRINGALI MAURO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23eead85269b154b7e02f82cbb09b4f0

Accoglimento parziale del 05/10/2017
RG n. 5396/2016

3. Il Rapporto sull'andamento dei conflitti dell'*Armed Conflict Location & Event Data Project* relativo a marzo 2017 riporta le seguenti informazioni sulla Costa d'Avorio:
"*La Costa d'Avorio ha assistito a una drastica diminuzione del conflitto politico a febbraio grazie all'apparente risoluzione di due ammutinamenti che hanno destabilizzato il paese nel mese di gennaio (2017 n.d.r.).*
Queste rivolte rappresentano il più grande episodio di instabilità politica dopo la crisi politica del 2011 e hanno evidenziato le profonde debolezze di un paese che è stato lodato come modello di ricostruzione post conflittuale. L'ammutinamento è iniziato quando i soldati hanno preso il controllo di Bouaké e hanno chiesto un aumento dei salari e una somma forfettaria di denaro. La rivolta si è poi estesa a Daloa, Korhogo, Daoukro e a Man e infine i ribelli hanno assunto il controllo del comando militare di Abidjan [...] Meno di una settimana dopo, i gendarmi si sono ammutinati a Yamousoukro e si sono scontrati con gli ufficiali militari e con il corpo di élite, la Guardia Repubblicana. I gendarmi non erano stati inclusi nei premi finanziari concessi al gruppo iniziale di ammutinati. Hanno dimostrato per sottolineare che anche loro percepivano una paga sporadica e versavano in condizioni difficili. [...] Il governo ha adottato un tono meno conciliante durante l'ammutinamento di questi emuli, condannando le azioni delle Forze Speciali e uccidendo alcuni dei gendarmi in un conflitto a Yamassoukro."
4. Si apprende da un comunicato di *Amnesty International* di un ulteriore ammutinamento nel mese di maggio 2017:
"[...] L'ammutinamento che è iniziato il 12 maggio ed è durato quattro giorni ha causato quattro vittime, di cui un soldato smobilitato, e almeno 9 feriti. Le violenze sono cessate quando il governo ha accettato le rivendicazioni dei ribelli che riguardavano la loro paga. Si tratta del terzo ammutinamento registrato in Costa d'Avorio dall'inizio del 2017.[...]
La ribellione del 12 maggio è iniziata nella città di Bouaké ed in seguito si è rapidamente estesa ad altre città, a Korogho e Abidjan, dove sono stati tirati colpi di arma da fuoco. È durata quattro giorni ed è stato compiuta da soldati che si erano uniti all'esercito nel 2011 e che reclamavano il pagamento di premi [...].
[...] La frequenza di tali ammutinamenti – si tratta del terzo dall'inizio del 2017 e del quarto dal 2014 – solleva serie preoccupazioni quanto alla capacità del governo di esercitare un controllo civile su alcune frange dell'esercito e di portare i membri di tali forze armate a rispondere delle violazioni dei diritti dell'uomo che compiono."
8. La *Commissione Affari esteri dell'Assemblea Nazionale francese* ha presentato il 15 febbraio 2017 un Rapporto di missione di informazione sulla Costa d'Avorio. Se ne riportano alcuni passaggi significativi:
[...]
Altro settore che necessita di ulteriori progressi è quello della riconciliazione nazionale
[....] Durante la crisi, gli ivoriani si sono divisi in due campi i "pro-Ouattara" e i "pro-Gbagbo". [...] **Ancora adesso un numero importante dei sostenitori di Laurent Gbagbo rifiuta di partecipare alla politica. Contestano ancora la legittimità del presidente Ouattara e chiedono la liberazione immediata del loro leader.**
La carcerazione di quest"ultimo [...] alimenta la tesi di una "giustizia dei vincitori".

Firmato Da: TRINGALI MAURO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23eead85269b154b7e02f82cbb09b4f0

[...] constatiamo che **numerosi sostenitori di Laurent Gbagbo – più di duecento, secondo i dati che ci sono stati dati – sono ancora oggi in carcerazione preventiva. Inoltre, circa 40.000 ivoriani che si erano rifugiati nei paesi vicini durante la crisi post-elettorale del 2011 si trovano ancora in esilio, soprattutto in Ghana ed in Liberia. Questi rifugiati sono essenzialmente dei "pro-Gbagbo" che rifiutano di rientrare per paura di subire delle rappresaglie o di essere perseguiti dalla giustizia oppure perché hanno perso i loro beni e le loro terre. La persistenza di questo problema a distanza di sei anni dalla crisi tende ad alimentare i rancori e le divisioni tra gli ivoriani.[...]**
I risultati delle elezioni suggeriscono un forte sostegno alla maggioranza del presidente Ouattara, che si appoggia su un'alleanza tra il suo partito, il Rassemblement des Républicains (RDR), ed il Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) dell'ex presidente Henri Konan Bédié. Il presidente Ouattara è stato rieletto nel 2015 con l'84% dei voti e la sua maggioranza ha vinto 167 seggi su 255 alle elezioni legislative del dicembre scorso.
Tuttavia questo dato deve essere valutato alla luce della scarsa partecipazione politica.
Per quanto riguarda l'opposizione, è praticamente inesistente in Costa d'Avorio: il Front Populaire Ivoirien (FPI), il partito storico del presidente Gbagbo, guidato da Pascal Affi N'Guessan, ha vinto solo tre seggi alle ultime elezioni legislative. Questa mancanza di opposizione nuoce, ovviamente, al funzionamento della democrazia ivoriana.
I leader ivoriani dovranno quindi continuare gli sforzi di riconciliazione con la vecchia fazione detta "pro-Gbagbo" e viceversa. Per questo, occorre che la giustizia faccia il suo lavoro e giudichi entrambi gli schieramenti. [...]>>
Ciò posto, va osservato che, pur rilevandosi, dalle informazioni sopra richiamate, l'esistenza di un timore diffuso, per i sostenitori di Gbagbo fuoriusciti durante gli scontri del 2011, di eventuali rappresaglie in caso di rientro in patria, timore fondato sulla circostanza che il percorso di riconciliazione nazionale annunciato da Ouattara non si è ancora pienamente attuato, da un lato non si hanno notizie di recenti atti persecutori verso coloro che sono rientrati nel Paese e, dall'altro, dal narrato del richiedente non emerge un *fumus persecutionis* dotato di quel grado di individualizzazione necessario per il riconoscimento delle forme maggiori di protezione. In vero, egli sembra essere rimasto vittima del contesto di rappresaglie verificatosi nel più volte citato periodo di guerra civile, in particolare per la sua vicinanza a suo padre ed in ragione della attività politica svolta da quest'ultimo. Non vi sono, invece, fattori di rischio individuale connesse alla sua persona per ragioni di militanza politica che il richiedente non ha mai direttamente esercitato.
Per quanto riguarda il riconoscimento dello status di rifugiato, quindi, non possono dirsi sussistenti rischi di persecuzione ad opera dei soggetti indicati dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 5 per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica.
Anche quanto alla protezione sussidiaria va rilevata l'insussistenza dei requisiti per riconoscerla dato che non vi sono fondati motivi per ritenere che, se il ricorrente ritornasse nel Paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

Firmato Da: TRINGALI MAURO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23eead85269b154b7e02f82cbb09b4f0

La lettera a) dell'art. 14 d.lgs. n. 251/2007 fa riferimento alla "condanna a morte" e alla "pena di morte" e dunque a pronunce o a sanzioni emesse o irrogate dallo Stato o da soggetti di fatto facenti parte di un ordinamento parallelo allo Stato (nella cui prospettiva interna, a prescindere dalla sua legalità o meno, vengono irrogate sanzioni che possono definirsi "pene" o vengono pronunciate "condanne"). La lettera b) fa riferimento alla tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine. Il rischio tutelato da tale previsione va, anche in tale caso, collegato alla seria possibilità di essere sottoposti a trattamento inumano o degradante da parte dello Stato o altri agenti ad esso equiparabili ovvero da soggetti privati laddove sussista un assoluto deficit di protezione da parte dell'apparato statale.
Quanto alla lettera c) dell'art. 14 d.lgs. cit., va evidenziato che il rischio della minaccia alla vita o alla persona descritta nell'ipotesi della violenza indiscriminata di cui all'art. 15 lett. c), della direttiva 2004/83/CE (corrispondente a quella prevista dall'art. 14 lett. c del Lgs. 251/2007) deve essere conseguenza dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In tal caso la presenza di rischio individualizzato, che può provenire anche da soggetti non statali ma rispetto ai quali lo Stato di origine non sia in grado di dare realistica protezione per la presenza di un conflitto armato interno, è derivante da un contesto statuale di violenza indiscriminata.
Al punto estremo di tale prospettiva si colloca, poi, l'ipotesi, pure prospettata dalla Suprema Corte, in cui l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova di essere specifico oggetto di minacce a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale perché l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata provata, in via eccezionale, qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso raggiunge un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile, entrato nel paese in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia.
Sotto tale profilo il narrato non evidenzia l'esistenza di una mandato di arresto a carico del richiedente né di procedimenti giudiziari nei suoi confronti che lascino ipotizzare il rischio di una condanna a pene inumane o la sottoposizione a trattamenti degradanti, anche alla luce del percorso, sia pure lento ed ancora fragile, di normalizzazione dei rapporti politici intrapreso dal nuovo governo.
Né, in difetto di un qualificato rischio individuale che, per le predette ragioni non si ritiene sussistente, la situazione, ancora critica del Paese dopo la crisi del 2010/2011, può ritenersi tale da affermare l'esistenza di un conflitto armato interno di livello così elevato da giustificare per ciò solo il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art 14 lett. c).
Ritiene, invece il Tribunale che meriti accoglimento la domanda di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. S. V. n. 19393 del 9 settembre 2009) il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, non definisce i seri motivi di carattere umanitario che limitano il potere di rifiutare o revocare il permesso di soggiorno allo straniero privo dei requisiti previsti da convenzioni o accordi internazionali. Al di là del generico rinvio alla disciplina del diritto internazionale umanitario (e cioè all'insieme dei

Firmato Da: TRINGALI MAURO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23eead85269b154b7e02f82cbb09b4f0

trattati internazionali o delle regole consuetudinarie che, in caso di conflitti armati, di natura sia internazionale che interna, limitano il diritto delle parti in conflitto nella scelta dei mezzi o metodi di combattimento, proteggono le persone e i beni coinvolti o che rischiano di rimanere coinvolti nel conflitto), non sembra dubbio che i motivi di carattere umanitario debbano essere identificati facendo riferimento alle fattispecie previste dalle convenzioni universali o regionali che autorizzano o impongono al nostro Paese di adottare misure di protezione a garanzia dei diritti umani fondamentali e che trovano espressione e garanzia anche nella Costituzione, non solo per il valore del riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo in forza dell'art. 2 Cost., ma anche perchè, al di là della coincidenza dei cataloghi di tali diritti, le diverse formule che li esprimono si integrano, completandosi reciprocamente, nella loro interpretazione.
Alla luce di questa ricognizione del fondamento della protezione umanitaria la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sezione 6-1 n. 24544 del 21 novembre 2011) afferma che essa consiste in una tutela residuale e temporanea che deve essere riconosciuta quando, in sede di valutazione giudiziale delle condizioni necessarie ai fini della concessione della misura della protezione sussidiaria, venga accertata l'esistenza di gravi ragioni di protezione, reputate astrattamente idonee all'ottenimento della misura tipica richiesta ma limitata nel tempo, ad esempio, per la speranza di una rapida evoluzione della situazione del paese di rimpatrio o per la stessa posizione personale del richiedente, suscettibile di un mutamento che faccia venire meno l'esigenza di protezione.
In questa prospettiva va considerata la situazione critica del Paese come innanzi rappresentata ed ancora attuale e, in particolare, la sua situazione di soggetto identificato come appartenente alla fazione perdente di Gbagbo, situazione che, come indicato dalle citate fonti, induce molti ivoriani espatriati a non far ritorno nel Paese per il timore di ritorsioni o vendette private.
Egli inoltre ha perso i suoi genitori ed è espatriato molti anni fa quando era ancora giovanissimo, sicchè in caso di rientro in patria si troverebbe in una condizione di ulteriore particolare vulnerabilità, in quanto del tutto sradicato dal contesto di provenienza.
Tali condizioni pongono il richiedente in una condizione di "vulnerabilità" che costituisce serio motivo di carattere umanitario tale da ritenere necessario il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 286/98.
Il ricorso va pertanto accolto nei limiti di cui sopra.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese processuali tra le parti.
La domanda di liquidazione degli onorari del difensore del richiedente, **ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del locale COA in data 25.8.2016**, essendovi tutti gli elementi in atti, può essere qui accolta disponendo il dimezzamento previsto per legge, tenendo conto dell'attività effettivamente svolta, dello scaglione da € 26.001 a € 52.000 perché causa di status inerente valori indeterminabili e compiendo il seguente conteggio: Fase di studio della controversia € 810,00; Fase introduttiva del giudizio € 574,00; Fase istruttoria e/o di trattazione € 1.204,00 per un primo totale di € 2.588,00, da ridurre di € -776,40 pari al 30% per assenza di specifiche questioni di fatto e diritto

Firmato Da: TRINGALI MAURO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23eead85269b154b7e02f82cbb09b4f0

(art. 4, comma 4) per giungere ad un secondo totale € 1.811,60 da ridurre del 50% per gratuito patrocinio (art. 130 Dpr 115/02) ad € -905,80 oltre rimborso pari al 12.5% per spese generali, Iva e Cassa se dovuti.

P.Q.M.

Il Tribunale accoglie parzialmente il ricorso e dichiara che il ricorrente ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art 5, comma 6, del D.Lgs. 286/98; per l'effetto trasmette gli atti al questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Dichiara interamente compensate le spese processuali.
letti gli artt. 116, 11, 82, 84, e 130 DPR n. 115/2002, liquida in favore dell'avv. Gerardina Turco per l'attività professionale svolta, l'importo complessivo di € 905,80 per onorari oltre rimborso pari al 12.5% per spese generali, IVA e CpA come per legge, ponendo il pagamento a carico dell'Erario.
Manda la Cancelleria per la notifica al ricorrente della presente ordinanza e per la comunicazione alla Commissione Territoriale, al Pubblico Ministero in sede nonchè per la trasmissione del presente provvedimento, **da valere quale decreto di pagamento ai sensi dell'art. 82 d.p.r. n. 115/02**, all'Ufficio Finanziario competente ex artt. 126 e 127 del medesimo decreto.

Decisa in Salerno il05/10/2017

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità egli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge

Il Giudice
Mauro Tringali

Firmato Da: TRINGALI MAURO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23eead85269b154b7e02f82cbb09b4f0